



STATUTO NAZIONALE

(con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 21 Marzo 2024)

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E MEDIA

L'Unione Nazionale Consumatori APS, fondata nel 1955, con sede in Roma, Via Duilio n.13, di seguito chiamata "Unione" è associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica.

Ai sensi dell'art. 5, lett. w, D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e delle consumatrici.

L'organo di stampa ufficiale e portavoce dell'Unione è "Le scelte del consumatore"; il sito internet dell'Unione è ospitato all'indirizzo www.consumatori.it.

Articolo 2

FINALITA' E AZIONI

L'unione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e alla promozione della cultura e dell'educazione al consumo sostenibile e ambientalmente compatibile.

L'Unione ritiene essenziali, quali scopi della sua attività associativa a favore dei consumatori e delle consumatrici:

- la tutela della salute umana in ogni sua accezione, nonché dell'incolumità pubblica, anche rispetto alle condotte dei privati, persone fisiche e imprese, e della Pubblica Amministrazione;
- la tutela del buon andamento del mercato a tutela dell'acquirente finale, in ogni sua accezione e settore merceologico, anche rispetto all'alterazione o manipolazione dei prodotti e/o servizi immessi nel mercato da parte delle imprese, ivi compresa la tutela

della libera autodeterminazione di consumatori e consumatrici anche rispetto a condizionamenti da comunicazioni distorte ed ingannevoli da parte delle imprese;

- la tutela dei prodotti agroalimentari, tanto da un punto di vista di salute pubblica che di tutela della concorrenza, ma anche rispetto a potenziali indebiti condizionamenti nelle scelte di acquisto;
- la tutela del buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari, bancari o assicurativi con particolare attenzione rispetto alla corretta gestione del mercato a tutela del consumatore finale;
- la tutela dell'ambiente, del territorio e della fauna, dei beni storico archeologici e paesaggistici;
- la tutela del buon andamento dei servizi pubblici essenziali e della Pubblica Amministrazione, anche rispetto ad eventuali distorsioni del mercato privato a danno dei diritti e degli interessi di ogni cittadino.

L'Unione persegue detti scopi anche tramite le seguenti azioni:

- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini e le cittadine indistintamente, intesi come consumatori, consumatrici e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che pagano nei confronti dei professionisti e del mercato;
- promuovere le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del Consumo e dalle altre norme (nazionali, europee e internazionali) a tutela dei consumatori e delle consumatrici, anche esercitando azioni di tutela nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, per eliminare le distorsioni dei mercati ivi compresi (a titolo meramente esemplificativo) quello delle telecomunicazioni, dell'energia, dei servizi radiotelevisivi, dei trasporti e del turismo, dei prodotti digitali, tecnologici, sanitari, farmaceutici, etc.
- informare, educare, istruire e indirizzare consumatori e consumatrici con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche allo scopo di favorire la divulgazione di informazioni utili per il contrasto a strategie di marketing scorretto e fenomeni speculativi (dalla contraffazione alla shrinkflation, dalla skimpflation ai prezzi anomali, etc) che, volti a condizionare i mercati dei prodotti di largo consumo, possano pregiudicare il potere di acquisto delle famiglie;
- sviluppare azioni volte a rafforzare l'esercizio della cittadinanza digitale responsabile, informando sulle opportunità e sui rischi connessi alle nuove tecnologie, alla diffusione delle piattaforme di social network, all'intelligenza artificiale, contribuendo a garantire

l'empowerment dei consumatori e delle consumatrici on-line così da prevenire il rischio di reati informatici, telematici, cyber bullismo, addiction e ludopatia;

- tutelare consumatori e consumatrici, nella loro qualità di “risparmiatori” che hanno investito nei mercati finanziari, bancari o assicurativi e dei fruitori di diverse tipologie di credito, promuovendo ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio e a prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura;
- tutelare il diritto alla trasparenza, al buon andamento della pubblica amministrazione contrastando, anche in sede giudiziale, abusi, corruzione e altre fattispecie delittuose;
- promuovere iniziative di sostegno, educazione, prevenzione in tutti i settori della vita del consumatore ivi inclusi l'alimentazione sana e sostenibile; tutelare il diritto alla sicurezza e alla qualità degli alimenti attraverso la promozione e valorizzazione dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni, marchi o segni distintivi nazionali ed europei (come DOP, IGP, STG, etc) e ogni altra denominazione, così da garantire una informazione corretta ai cittadini sulla qualità e la sicurezza degli alimenti, sulla trasparenza delle etichette alimentari in particolare promuovendo ogni opportuna iniziativa per promuovere il consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, prevenire il food waste (spreco di cibo) e la povertà alimentare in un'ottica di tutela ambientale estesa al riciclo dei prodotti per una economia circolare, tutelando consumatori e consumatrici in caso di abusi;
- promuovere e patrocinare manifestazioni e iniziative, come concorsi, convegni, incontri, studi, progetti, attività di ricerca, seminari e corsi (scolastici, universitari e professionali) di informazione, educazione e orientamento; editare e promuovere pubblicazioni, mezzi multimediali e strumenti digitali, sui problemi del consumo o riguardanti l'attività sociale, in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici e privati; utilizzare spazi giornalistici, tempi d'antenna radiotelevisivi e nuovi media affinché gli stessi consumatori e le consumatrici conoscano le necessità e l'influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali e le iniziative di educazione ecologica e ambientale, vigilando sulla tutela dell'ambiente e dei beni storico-archeologici e paesaggistici, nonché sulla sicurezza e la salute dei cittadini anche nell'ottica di prevenire calamità naturali, promuovere la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto pubblico e privato;
- contribuire all'adozione delle Carte dei servizi pubblici e privati, vigilando sulla loro violazione, per garantirne lo standard di qualità anche rappresentando e tutelando il

diritto dei cittadini all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed eguaglianza;

- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile universale, stante la corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell'Unione;
- promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile, l'azione inibitoria collettiva e la class action, nelle forme e nelle sedi opportune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali;
- sostenere e tutelare consumatori e consumatrici direttamente coinvolti nelle azioni di co-produzione di forniture energetiche attraverso le comunità energetiche per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale così anche contribuendo a prevenire la povertà energetica;
- stimolare le istituzioni nazionali, europee e internazionali, le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo, dei servizi, della comunicazione al fine di garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e consumatrici e degli utenti, come singoli e come collettività, rappresentandone gli interessi;
- promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza, la dignità e le pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione e disuguaglianza nei confronti dei consumatori e delle consumatrici per cause di età, religione, etnia, orientamento sessuale e identità di genere, condizioni di salute fisica e/o psichica, condizione socioeconomica e di marginalità sociale;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, promuovere pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 legge 8/3/2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244;
- promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori e consumatrici anche da parte degli operatori economici; la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti; la tutela della privacy e dei dati personali anche in relazione alla normativa europea e nazionale concernente l'uso delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale;
- corrispondere o stipulare accordi o convenzioni con altri soggetti italiani, esteri o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.

- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita e di favorire la libera concorrenza;

L'Unione potrà, altresì, agire o resistere in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione – a tutela del proprio diritto a non vedere in alcun modo limitata la propria attività volta al perseguimento degli scopi sociali e a tutela della propria immagine e reputazione.

L'Unione può esercitare, a norma dell'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore di seguito "CTS"), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

Articolo 3

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Il presente statuto è integrato dai Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

SOCI

Sono soci dell'Unione tutti i consumatori e le consumatrici che ne fanno richiesta e che versano la quota associativa. Può aderire all'Unione ogni soggetto maggiorenne, cittadino

italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, economica o di genere. La richiesta di adesione si considera valida secondo le procedure dettate dai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo con la previsione di diverse categorie di associati, ferma in ogni caso la parità dei diritti statutari e associativi in capo a ciascun socio indipendentemente dalla sua categoria o qualifica.

Ogni socio ha diritto, nel rispetto delle modalità previste nel regolamento, a:

- partecipazione alle attività dell'Unione;
- elettorato attivo e passivo;

Ogni socio ha l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- versare, secondo le scadenze previste, le quote associative.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile e non può essere retrocessa neppure in caso di recesso, decesso o esclusione dell'associato.

Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa, se inserito nel libro dei soci da almeno 3 mesi all'atto della convocazione dell'Assemblea, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali.

Articolo 5

ISCRIZIONE E CESSAZIONE

L'iscrizione deve pervenire all'Unione tramite apposito modulo di iscrizione (anche on-line) o tramite l'attestazione del versamento della quota associativa e implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

I soci cessano di appartenere all'Unione:

- per naturale scadenza;
- per recesso, da inviare mediante comunicazione al Comitato locale o Delegazione oppure alla Sede Nazionale (in funzione della struttura presso la quale si è associato) da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica o pec. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assumono particolare importanza comportamenti non improntati alla trasparenza e correttezza o contrari agli interessi dell'Unione, oltre all'inosservanza delle norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzioni sottoscritte.

Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione. L'iscritto che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Unione perde ogni diritto statutario.

Articolo 6

ORGANI SOCIALI

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e inseriti nel libro dei soci da almeno 3 mesi all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva. Gli iscritti hanno diritto di consultazione dei libri sociali, trascorsi almeno 6 mesi dalla loro iscrizione, previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Presidente dell'Unione tramite raccomandata a/r o pec.

Gli Organi elettivi dell'Unione durano in carica 5 anni e sono i seguenti:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vicepresidenti, ma anche i Responsabili dei Comitati regionali e locali e delle Delegazioni, devono essere iscritti all'Unione.

I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri possono essere prescelti anche tra i non iscritti.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compenso.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi possono essere dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

Articolo 7

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Unione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni 5 anni e in via straordinaria per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi, del Consiglio Direttivo oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinarie devono essere motivate.

L'Assemblea elegge, ai fini della riunione, il Presidente dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono esercitate dal Presidente o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un loro delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, mediante i canali di comunicazione dell'Unione (sito web, newsletter) e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa, se non con l'assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell'avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può concludersi con una deliberazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa ed inseriti nel libro dei soci da almeno 3 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio e la delega deve risultare da atto scritto firmato in originale dal delegante. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 5 deleghe. Le deleghe dovranno essere consegnate per le verifiche di rito prima dell'inizio della riunione ad un'apposita Commissione verifica poteri formata da tre membri: il Presidente, il Segretario dell'Assemblea ed un membro del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare, inoltre, all'Assemblea, senza diritto di voto se non iscritti, i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

È compito del Consiglio Direttivo indicare i sistemi di votazione e gli adempimenti relativi.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere il Presidente dell'Unione;
- eleggere il Presidente onorario dell'Unione (eventuale);
- eleggere i Vicepresidenti dell'Unione;
- eleggere il Consiglio Direttivo e integrarne il numero, qualora necessario in sede di convocazione straordinaria;

- nominare e revocare il Collegio dei Revisori;
- nominare e revocare il Collegio dei Probiviri;
- esaminare, discutere e approvare la relazione programmatica del Presidente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, in sede di convocazione, dal Consiglio direttivo o dal Presidente;

1) approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Unione.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Unione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Unione è valida, in seconda convocazione, da tenersi almeno 30 giorni dopo, a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 9 membri fino a un massimo di 22, eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente e ai Vicepresidenti.

Si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Esso può inoltre riunirsi su convocazione di un Vicepresidente in caso di grave impedimento del Presidente.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea e propone le linee e le priorità programmatiche dell'Unione assumendo tutte le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche, elegge la Commissione verifica poteri composta dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e un membro del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, può integrare il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri fino al numero dei componenti previsto, salvo ratifica dell'Assemblea.

Può designare fra i propri componenti i sostituti del Presidente e dei Vicepresidenti in caso di loro grave e contestuale impedimento. Convoca, quindi, l'Assemblea straordinaria qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione.

Può predisporre un Regolamento nazionale, ne approva le norme e le successive modificazioni ed integrazioni

Convoca annualmente i soci per la presentazione dello stato di avanzamento delle attività associative.

Approva annualmente il bilancio sociale, la relazione di missione (ove previsto) e il bilancio annuale predisposto dal Vice Presidente delegato; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative; promuove e autorizza la costituzione di Comitati regionali dei quali formula lo schema di Statuto; ratifica la costituzione dei Comitati e delle Delegazioni in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto; provvede periodicamente alla eventuale riconsiderazione strategica dei Comitati e delle Delegazioni tenuto conto del numero degli iscritti, dell'attività svolta e della rappresentatività territoriale; delibera lo scioglimento delle Delegazioni revocando le deleghe assegnate.

Nomina, occorrendo, Commissari per i Comitati ove si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statutarie e regolamentari e ne delibera l'eventuale scioglimento.

Delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali; delibera l'iscrizione dell'Unione a elenchi di organizzazioni e associazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 196 ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente.

Delibera sull'esclusione degli iscritti.

Delibera di agire e/o resistere in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione – e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente.

Delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Unione; stabilisce l'ammontare delle quote associative in un apposito regolamento.

Elabora le proposte di modifica e di integrazione da apportare alle norme dello Statuto per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio direttivo può costituire nel suo ambito "Gruppi di lavoro" che possono riunirsi anche autonomamente per l'esame di specifici argomenti e che, coordinati da un portavoce, possono avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni, anche non iscritti all'Unione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo si intendono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti. Le stesse possono essere assunte anche tramite votazione a distanza qualora non vi sia opposizione di almeno metà dei consiglieri, con esclusione della votazione relativa all'approvazione del bilancio annuale, salvo comprovate ragioni di emergenza.

Su proposta del Presidente nomina Tesoriere e Direttore.

Articolo 9

PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Presidente, un Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. Il Presidente onorario decade dalla sua carica qualora dette qualità venissero a mancare.

Il Presidente Onorario, se non socio, può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e alla Assemblea, senza diritto di voto. Può proporre iniziative inerenti alla vita associativa utili a promuovere in Italia e all'estero l'immagine dell'Unione.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Unione a tutti gli effetti di legge e ne dirige l'attività, con facoltà di delega ai Vicepresidenti. Adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.

In caso di grave impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano d'età che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro Vicepresidente.

Spetta in particolare al Presidente:

- mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati;
- rappresentare l'Unione (o delegare rappresentanti dell'Unione) nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Unione;
- rappresentare l'Unione o delegare rappresentanti dell'Unione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli e altri organismi pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori e delle consumatrici;
- esperire le azioni giudiziarie sia attive che passive, ivi comprese le costituzioni di parte civile, le azioni collettive e/o di classe, ogni azione dinnanzi ad organismi arbitrali e di mediazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, ai quali potrà conferire ogni

potere attinente all'oggetto della controversia, inclusi quelli di transigere, conciliare e rinunciare all'azione;

- firmare i mandati di pagamento e rilasciare ricevute per quietanza anche presso banche, finanziarie, assicurazioni e la pubblica amministrazione; con facoltà di richiedere l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando le relative domande;
- curare che da parte del Vicepresidente delegato siano predisposti il bilancio sociale, la relazione di missione (ove prevista) e il bilancio annuale dell'Unione;
- assumere la direzione responsabile degli organi di stampa ufficiali dell'Unione, con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia;
- convocare il Consiglio Direttivo del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno;
- convocare l'Assemblea ordinaria ogni cinque anni e quella straordinaria, formulando l'ordine del giorno;
- in caso di necessità e urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 11

VICE PRESIDENTI

I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea, in numero massimo di quattro, affiancano il Presidente nell'esercizio della sua attività e svolgere le seguenti attività:

- predisporre il bilancio sociale, la relazione di missione (ove prevista) e il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- coordinare la vita organizzativa e amministrativa dell'Unione provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, alla cura e redazione dei verbali delle riunioni, all'organizzazione e alla direzione degli uffici, all'assunzione, alla disciplina e al licenziamento del personale e ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale e assicurativa oltre che di ordinaria amministrazione;
- presentare progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici e privati, inoltrare richieste di contributi e formalizzarne l'accettazione;
- convocare il Consiglio Direttivo, indicando l'ordine del giorno, in caso di impedimento da parte del Presidente;

- attuare la gestione delle attività connesse alla pubblicazione degli organi di stampa e riguardanti il sito internet dell'Unione, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio;
- aggiornare l'elenco unico nazionale degli iscritti e curare gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge, in particolare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice del consumo;
- garantire il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane dell'Unione per favorire la crescita e lo sviluppo delle persone e dei dipendenti;
- garantire il rispetto della sicurezza della sede nazionale (Dlgs 81/2008);
- garantire il corretto adeguamento alla normativa GDPR e il rispetto di ogni altro obbligo derivante dalla legislazione nazionale;
- favorire convenzioni e accordi con altri enti e organizzazioni per accrescere la base associativa;
- curare i rapporti con le strutture territoriali dell'Unione monitorandone l'attività e favorendo il proselitismo;
- svolgere ogni altra funzione a loro delegate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente, i Vicepresidenti possono ricoprire i ruoli di Tesoriere e Direttore, secondo la ripartizione di funzioni di cui agli articoli successivi.

Articolo 12

TESORIERE

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare un Tesoriere che, in tal caso, diventa il responsabile contabile e amministrativo dell'associazione.

In particolare, tiene le scritture contabili, cura, in collaborazione con il Presidente e i Vicepresidenti, la redazione del bilancio che sottopone ai competenti organi associativi entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio.

In caso non venga nominato le sue funzioni sono espletate vive.

Articolo 13

DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare un Direttore che, in tal caso, esercita tutti i poteri legati alla vita organizzativa dell'Associazione che non siano riservati, per legge, per Statuto o per delega interna, alla competenza di altri organi associativi.

In particolare, svolge l'organizzazione degli uffici, propone al Presidente l'assunzione o la cessazione del personale e cura ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale e

assicurativa relativo al personale. È il responsabile della sicurezza sul lavoro e della privacy della sede nazionale.

In caso non venga nominato le sue funzioni sono espletate vive.

Articolo 14

COLLEGIO DEI REVISORI

La funzione di controllo e di revisione legale dei conti viene esercitata dal Collegio dei Revisori che, può essere composto da una o tre persone esperte di materie amministrative, contabili e finanziarie, iscritte nel registro dei revisori contabili. Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza l'Assemblea, nella prima riunione utile, provvede alla nomina del nuovo Revisore.

I revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 (CTS), la revisione legale dei conti.

Il Collegio accerta, altresì, il rispetto delle norme di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Il Collegio ha la facoltà di accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio, una relazione (con eventuali rilievi) sull'andamento amministrativo-contabile; può essere invitato a partecipare, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

Articolo 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'Unione, di accettare la carica.

In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, l'Assemblea procederà al più presto a nuove nomine.

Il Collegio, appena costituito, nomina nel suo seno il Presidente.

I Probiviri decidono ex bono et aequo:

- su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l'Unione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti all'attività sociale e i rapporti tra di loro;

- sull'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dei soci, oltre che di commissariamento e scioglimento delle strutture locali, presi dal Consiglio direttivo;
- su irregolarità della gestione da parte delle strutture locali e comportamenti contrari agli interessi dell'Unione, a seguito di segnalazione ricevuta dal Consiglio direttivo.

Il ricorso, diretto al Presidente del Collegio, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato.

Nel caso d'impugnazione di un provvedimento di esclusione, il ricorso deve essere diretto ugualmente al Presidente del Collegio e inviato con plico raccomandato entro 30 giorni da quando l'iscritto ha ricevuto comunicazione del provvedimento disciplinare.

La decisione dei Probiviri è presa senza formalità di procedure entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso ed è subito dopo trasmessa al Presidente dell'Unione per i provvedimenti o le incombenze conseguenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

Articolo 16

COMITATI REGIONALI

L'Unione Nazionale Consumatori è un'associazione federale.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo, possono essere costituite associazioni federate nella forma di Comitati regionali con compiti di coordinamento delle strutture locali presenti nella Regione, di promozione dell'attività dell'Associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni regionali.

Ai Comitati Regionali è attribuita autonomia patrimoniale e finanziaria e la facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità.

Gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei Coordinatori regionali e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione.

È obbligatoria la tenuta di una contabilità adeguata alle dimensioni del Comitato ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

Ogni anno deve essere predisposta dai Coordinatori regionali una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione dei Comitati regionali è trasmessa all'Unione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Comitato regionale dovrà utilizzare lo schema di Statuto reso disponibile dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'organo di gestione del Comitato regionale deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Comitati e Delegazioni presenti nell'ambito territoriale.

I Comitati regionali potranno avanzare al Consiglio direttivo proposte di apertura di nuove Delegazioni nell'ambito del territorio.

I Comitati regionali dovranno conformarsi alle previsioni statutarie e regolamentari assunte a livello nazionale.

L'Organo di gestione del Comitato regionale deve rinnovare le proprie cariche almeno ogni cinque anni e, in ogni caso, deve procedere al rinnovo delle stesse entro i 6 mesi antecedenti la Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali; l'organo sovrintende altresì sull'attuazione dell'analogo adempimento previsto dal successivo articolo 17 per i Comitati locali.

Articolo 17

COMITATI LOCALI

Possono altresì essere costituiti Comitati locali che, per essere ratificati da parte del Consiglio direttivo come associazioni federate, devono avere non meno di 150 iscritti.

L'Assemblea degli iscritti del Comitato locale deve provvedere almeno ogni 5 anni all'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Consiglio direttivo locale composto da almeno tre iscritti. Le cariche possono essere ricoperte da iscritti in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, si deve procedere al rinnovo delle cariche entro i 6 mesi antecedenti l'Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali. All'attuazione di tale rinnovo sovrintende il relativo Comitato regionale.

Il Comitato locale in quanto associazione federata dell'Unione sul territorio dovrà adottare uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'Unione - come da modello predisposto a livello nazionale - e nel quale deve essere previsto che:

- la struttura gode di autonomia patrimoniale e finanziaria;
- ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei dirigenti territoriali non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione;
- è obbligatoria la tenuta di una contabilità adeguata alle dimensioni del Comitato ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente;
- ogni anno deve essere predisposta dal Presidente del Comitato locale una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario,

relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione del Consiglio direttivo locale è trasmessa al rispettivo Comitato regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

I Comitati locali sono tenuti a trasmettere alla Segreteria dell'Unione gli elenchi degli iscritti trasferendo, entro 30 giorni successivi dalla iscrizione, anche la retrocessione della quota di iscrizione della misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale quota farà fronte alle spese gestionali e di coordinamento territoriale della Sede nazionale e può, in casi eccezionali, essere temporaneamente ridotta dal Consiglio Direttivo.

I Comitati locali ed i propri responsabili sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e di quelle regolamentari, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello nazionale. In caso di inosservanza è facoltà del Consiglio Direttivo di disporre il commissariamento o lo scioglimento del Comitato locale, sentito il Comitato Regionale, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In caso di scioglimento, l'onere dell'assistenza ai soci del Comitato verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Fino a quando non è raggiunto il numero minimo di iscritti per la costituzione di un Comitato locale, la rappresentanza locale dell'Unione può essere conferita a un Delegato, iscritto da almeno 1 anno all'Unione, salvo espressa deroga del Presidente.

Tale rappresentanza, è conferita dal Consiglio direttivo ed è espressione dell'articolazione territoriale dell'Unione Nazionale Consumatori. Al Delegato può essere assegnato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti e ricevuto il necessario nulla osta dalla Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente del Comitato locale.

L'incarico di delegato dovrà essere accettato per iscritto e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare, fra l'altro:

- che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione;
- che si adopererà per incrementare il numero degli associati;
- che si impegna al rispetto dello Statuto dell'Unione, del Regolamento nazionale e di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta per la costituzione della Delegazione;
- che provvederà a trasmettere mensilmente gli elenchi degli iscritti nonché la quota dovuta per gli importi incassati nel mese per le quote associative, compresi i rinnovi;
- che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite su apposito registro, che predisporrà una relazione annuale – anche contabile - sull'attività svolta nell'anno trascorso, da inviare vive entro il 31 marzo di ogni anno.

L'apertura di una nuova Delegazione verrà comunicata dalla Segreteria dell'Unione al Comitato Regionale competente. La Delegazione dovrà assicurare una consistenza e crescita costante annuale degli iscritti secondo le indicazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

In caso di inosservanze, il Consiglio direttivo potrà sciogliere la Delegazione revocando la delega conferita e recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In tal caso l'onere dell'assistenza ai soci della delegazione verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Tutti i Comitati locali, le Delegazioni e i loro responsabili, sono vincolati al rispetto del presente Statuto e Regolamenti nazionali, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello nazionale.

Articolo 18

PATRIMONIO

Il patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili, avanzi di bilancio e dai valori che, per acquisti o per altre cause, siano di proprietà dell'Unione. A norma dell'articolo 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del patrimonio tra gli iscritti. Il ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3) sarà disposto attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo, trasformazione, prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o scioglimento dell'Ente.

Articolo 19

ENTRATE

Le entrate dell'Unione sono destinate al perseguimento degli scopi statutari e sono costituite da:

- l'ammontare delle quote di iscrizione versate dai soci e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- l'ammontare delle vendite di pubblicazioni dell'Unione e dei proventi derivanti dalle attività informative/educative realizzate in attuazione degli scopi istituzionali;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- eventuali contributi e finanziamenti pubblici e dell'Unione Europea;
- eventuali apporti da attività diverse previste art. art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS);

- eventuali apporti da raccolta fondi previsti dall'art. 7, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

Articolo 20

UTILI

L'Unione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti e altri componenti degli organi associativi, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali annuali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso, predisposto dal Tesoriere (o dal Vicepresidente delegato) deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio Direttivo entro 120 giorni dall'esercizio annuale trascorso e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Il tesoriere (o il Vicepresidente delegato) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce alla Nota integrativa al Bilancio.

Il Tesoriere (o il Vicepresidente delegato) deve inoltre redigere il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e curare le pubblicazioni sul sito internet dell'Unione.

Articolo 22

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio residuo e le eventuali attività saranno devoluti ad un Ente del Terzo Settore, designato dal Consiglio Direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Unione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre del 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23**NORMA TRANSITORIA**

Il presente Statuto, come emendato con deliberazione dell'assemblea del 21.03.2024, entrerà in vigore immediatamente. Restano confermati, sino alla data naturale di scadenza, gli organi sociali in carica.

Eventuali organi eletti dall'Assemblea straordinaria (e quindi nel corso del mandato quinquennale) vanno in scadenza insieme a quelli nominati nell'ultima Assemblea ordinaria.

Roma, 21 marzo 2024